

Penale Sent. Sez. 1 Num. 49820 Anno 2016

Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA

Relatore: NOVIK ADET TONI

Data Udiienza: 05/05/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:

CARROZZINO CIRIACO LUIGI N. IL 14/08/1986

DE MARCO GIOVANNI N. IL 03/09/1980

MASCHERETTI GIUSEPPE N. IL 15/03/1957

TANCREDI LUIGI N. IL 27/04/1965

inoltre:

CARROZZINO CIRIACO LUIGI N. IL 14/08/1986

DE MARCO GIOVANNI N. IL 03/09/1980

IRCO CIRO N. IL 15/10/1966

MASCHERETTI GIUSEPPE N. IL 15/03/1957

PAPARUSSO NICOLA N. IL 07/11/1963

avverso la sentenza n. 3781/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/02/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2016 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuffrè
che ha concluso per

che l'impugnazione è infondata e che deve essere respinta.

Per questo la sentenza di Tancredi e Mascheretti.

Annullamento del reato della sentenza in relazione

alla mancanza di elementi probatori per la partecipazione

e De Matteo.

Visti per i motivi sopra esposti, Giuseppe Basso, Stefano Basso

relatori della sentenza Tancredi, Adet Novik

Orsini Michele e Marco Raimondo di Brera
e due Niccolini di Brera e Niccolini
che erano alla fine

RILEVATO IN FATTO

1.- Con sentenza del 21 gennaio 2014 il G.u.p. del Tribunale di Bologna:

a.- dichiarava (per quanto qui interessa) la penale responsabilità di:

a1.- Luigi Ciriaco Carrozzino, Giovanni De Marco, Giuseppe Mascheretti (con altri giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo a) della rubrica- di cui all'art. 416 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso, per avere -per acquisire con posizione di prevalenza il controllo nel settore economico del gioco elettronico a distanza *on-line* con vincite in denaro e nella distribuzione e noleggio di apparecchi da intrattenimento- costituito, unitamente ad altre persone non identificate, un'associazione facente capo a Nicola Femia (inteso "Rocco"), che ne era anche promotore, soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale quale indiziato di appartenenza ad organizzazioni *'ndranghetiste*, finalizzata alla commissione di reati di esercizio abusivo di attività di organizzazione e raccolta a distanza di gioco *on-line*, di trasferimento fraudolento di valori, di estorsione aggravata, di frode informatica e interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche; associazione che si avvaleva della struttura oggettiva costituita dalle dotazioni materiali di ditte individuali e società di capitali tutte riconducibili a Nicola Femia nel cui ambito operavano con distinti ruoli. In particolare, i suddetti si occupavano di individuare sul territorio nazionale le sale gioco dove installare terminali del gioco *on-line* illegale, ovvero video *slot* modificate per occultare all'erario i reali volumi di gioco; provvedevano alla riscossione dei proventi; partecipavano ad azioni illecite per il recupero dei crediti derivanti dal gioco *on-line*; con l'aggravante della transnazionalità del reato. Reato commesso in Conselice e Massa Lombarda ed in altri luoghi del territorio nazionale dal 2007 al 23 gennaio 2013 e, per il solo De Marco, limitato al 15 ottobre 2010.

a2.- Luigi Ciriaco Carrozzino e Giovanni De Marco (con altri giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo b) della rubrica e commesso in Emilia-Romagna nelle date di cui al precedente capo- di cui agli artt. 110, 112 n. 1 cod. pen., 4, commi 1, legge 13 dicembre 1989 n. 401, come modificato dall'art. 24, comma 23, legge 7 luglio 2009 n. 88, perché -in concorso tra loro e con gli ignoti residenti in Gran Bretagna e con condotte materiali descritte al capo di imputazione precedente- senza la necessaria concessione della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) organizzavano, esercitavano e raccoglievano da remoto giochi con vincite in denaro disciplinati dalla stessa amministrazione: condotte che materialmente realizzavano con la organizzazione e gestione di piattaforme informatiche e telematiche utili all'accesso a siti Internet e di diritto britannico "Viva", "Vanilla" e "888Suite"

collegate -in via informatica e telematica- a locali pubblici distribuiti sul territorio nazionale ove i giocatori, per il tramite di postazioni PC dotate di specifici sistemi applicativi (e previa attivazione di un "conto gioco" con versamento fisico di denaro al gestore della sala), potevano partecipare a giochi con vincite in denaro quali poker on-line secondo modalità difformi da quelle lecite in Italia perché integranti il gioco d'azzardo, ovverosia senza determinazione della puntata in vincita massima e con predominanza dell'alea sulle capacità tecniche del giocatore;

a3.- Luigi Ciriaco Carrozzino e Giovanni De Marco (con altri giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo b) della rubrica e commesso in Emilia-Romagna nelle date di cui al precedente capo- di cui agli artt. 110, 112 n. 1 cod. pen., 4, commi 1, legge 13 dicembre 1989 n. 401, come modificato dall'art. 24, comma 23, legge 7 luglio 2009 n. 88, perché -in concorso tra loro e con gli ignoti residenti in Gran Bretagna e con condotte materiali descritte al capo di imputazione sub a1- senza la necessaria concessione della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) organizzavano, esercitavano e raccoglievano da remoto giochi con vincite in denaro disciplinati dalla stessa amministrazione: condotte che materialmente realizzavano con la organizzazione e gestione di piattaforme informatiche e telematiche utili all'accesso a siti Internet e di diritto rumeno "Dollaro" e "Starpklive" collegate -in via informatica e telematica- a locali pubblici distribuiti sul territorio nazionale ove i giocatori, per il tramite di postazioni PC dotate di specifici sistemi applicativi (e previa attivazione di un "conto gioco" con versamento fisico di denaro al gestore della sala), potevano partecipare a giochi con vincite in denaro quali poker on-line secondo modalità difformi da quelle lecite in Italia perché integranti il gioco d'azzardo, ovverosia senza determinazione della puntata in vincita massima e con predominanza dell'alea sulle capacità tecniche del giocatore;

a4.- Luigi Ciriaco Carrozzino (con Nicola Femia) per il delitto -contestato al capo x) della rubrica, commesso in Lido Adriano nell'aprile 2010- di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 perché, allo scopo di eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di Nicola Femia, sottoposto a misura di prevenzione personale quale indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, attribuivano fittiziamente a Carrozzino la titolarità della ditta individuale " Punto Games di Carrozzino Ciriaco", azienda in realtà di proprietà esclusiva di Nicola Femia;

a5.- Luigi Ciriaco Carrozzino (con Filippo Crusco e Giannalberto Campagna, giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo z) della rubrica,

commesso in Borgo Tossignano e Imola l'11 gennaio 2010- di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 605 cod. pen., 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 per aver, dopo aver minacciato nei giorni precedenti di fare intervenire mafiosi calabresi, privato della libertà personale Et Toumy Ennaji costringendolo con la forza a salire a bordo di un'autovettura dove veniva trattenuto per un tempo considerevole al fine di realizzare la condotta di cui al capo seguente; reato aggravato dal nesso teleologico e dalle modalità mafiose in ragione della esplicita dichiarazione di appartenenza di Campagna e Carrozzino alla mafia calabrese, all'utilizzo di espressioni in dialetto calabrese ed alla disponibilità di un'arma da sparo;

a6.- Luigi Ciriaco Carrozzino (con Filippo Crusco e Giannalberto Campagna, giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo aa) della rubrica, commesso in Borgo Tossignano e Imola l'11 gennaio 2010- di cui agli artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen.; 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 per aver, nelle circostanze e con le modalità indicate al capo precedente, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Ennaji a pagare € 5000 o € 6000; reato aggravato dalle modalità mafiose in ragione della esplicita dichiarazione di appartenenza di Campagna e Carrozzino alla mafia calabrese, all'utilizzo di espressioni in dialetto calabrese ed alla disponibilità di un'arma da sparo;

a7.- Luigi Ciriaco Carrozzino (con Filippo Crusco e Giannalberto Campagna, giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo bb) della rubrica, commesso in Borgo Tossignano e Imola l'11 gennaio 2010- di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, cod. pen.; 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 per essersi, nelle circostanze e con le modalità indicate al capo precedente, impossessati della somma di € 70 che Ennaji aveva nel portafoglio; reato aggravato dalle modalità mafiose in ragione della dichiarazione di esplicita appartenenza di Campagna e Carrozzino alla mafia calabrese, all'utilizzo di espressioni in dialetto calabrese ed alla disponibilità di un'arma da sparo;

a8.- Luigi Ciriaco Carrozzino (con Filippo Crusco e Giannalberto Campagna, giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo cc) della rubrica commesso in Borgo Tossignano e Imola l'11 gennaio 2010- di cui agli artt. 110 cod. pen., 10, 12 e 14 legge armi per aver detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico una pistola di marca e calibro sconosciuti, costituente arma comune da sparo;

a9.- Ciro Irco e Luigi Ciriaco Carrozzino (con Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola e Domenico Cagliuso, giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo dd) della rubrica, commesso in Conselice e Napoli nel

novembre 2010- di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2, cod. pen.; 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 per aver, in concorso tra loro e con ignoti, dopo che Giovanni De Marco si era appropriato di € 50.000 provento del gioco illegale on-line, con ripetute minacce di azioni violente ai danni dello stesso De Marco e dei suoi familiari così da suscitare in essi gravi timori per la loro incolumità, costringevano De Marco a consegnare una somma non inferiore a € 15.000 procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente danno patrimoniale delle parti offese; reato aggravato dalle modalità mafiose in ragione dell'appartenenza di Irco e Femia Nicola ad organizzazioni di stampo camorristico e ndranghetista e per le modalità di realizzazione del fatto;

a10.- Giovanni De Marco e Luigi Ciriaco Carrozzino (con Femia Nicola, Femia Rocco Maria Nicola e Domenico Cagliuso, giudicati separatamente) per il delitto - contestato al capo ee) della rubrica, commesso in Imola nell'autunno del 2009 e fino al novembre 2010- di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 629, commi 1 e 3, cod. pen.; 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 per aver, su mandato di Nicola Femia che vantava un credito di circa € 300.000 nei confronti di Pier Luigi Scarlino, in concorso tra loro, dapprima con violenza costringevano il predetto Scarlino a rilasciare verosimilmente 10 cambiali di € 20.000 ciascuna a firma dei genitori dello stesso e a cedere una autovettura Fiat Panda e, successivamente, essendo rimasti impagati i titoli di credito con minacce di morte e di azioni violente esplicitate nel corso di numerose telefonate compivano atti diretti in modo non equivoco a costringere Scarlino e i suoi genitori a cedere immobili di proprietà in Puglia, senza realizzare l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà; reato aggravato dalle modalità mafiose in ragione dell'appartenenza di Femia Nicola a organizzazioni di stampo 'ndranghetista, per le modalità di realizzazione del fatto e per l'intervento di Irco conosciuto come appartenente ad organizzazioni camorristiche;

a11.- Giuseppe Mascheretti e Luigi Ciriaco Carrozzino (con altri giudicati separatamente) per il delitto -contestato al capo II) della rubrica, commesso in Emilia-Romagna e numerose altre regioni d'Italia fino al 13 gennaio 2013 data di esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare- di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1, 640 *ter* in relazione all'art. 640, comma II n. 1, cod. pen. e 110 comma 6 TULPS, perché in concorso tra loro e con ignoti una volta acquisito da Nicola Femia con la consulenza di Luigi Condelli il controllo delle società Arcade e Astor Srl produttrici di schede per apparecchi da intrattenimento che consentono vincite in denaro, commerciavano, anche nella forma del noleggio, schede con programmi informatici difforni da quelli omologati dalla AAMS così da trasmettere alla rete telematica dati parziali su volumi di gioco e così, mediante

la parziale inibizione di un flusso telematico e mediante la fraudolenta manipolazione di un sistema informatico, si procuravano, con corrispondente danno per l'erario, un ingiusto profitto pari alla differenza tra l'importo delle somme effettivamente dovute all'amministrazione finanziaria a titolo di prelievo fiscale sulle somme giocate (Prelievo Erariale Unico - PREU) e quelle liquidate sulla base dei dati falsi trasmessi, tali da indurre l'amministrazione in errore sull'ammontare dell'obbligazione tributaria;

a12.- Nicola Paparusso (in concorso con Massimiliano Colangelo, Teresa Tommasi e Guido Torello) per il delitto -commesso in Imola il 14 novembre 2011- di cui agli artt. 61 n. 9, 346, commi 1 e 2, cod. pen. perché millantando verso Nicola Femia credito presso magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, si facevano consegnare la somma di euro 100.000 (con la promessa di ulteriori euro 300.000) con il pretesto di dover retribuire componenti il collegio giudicante della sesta sezione penale della Corte di Cassazione affinché venisse deciso l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Catanzaro 27 settembre 2010, contenente la condanna di Nicola Femia (detto Rocco) alla pena di anni ventitre, mesi quattro di reclusione per vari reati anche associativi; dazione e promessa di denaro che Colangelo e Paparusso ottenevano anche sfruttando notizie che la Tommasi, nella sua qualità di dipendente amministrativo del ministero di giustizia in servizio presso la Corte di Cassazione, violando i doveri inerenti alla sua qualifica professionale, acquisiva in forma riservata circa l'andamento del procedimento.

a13.- Nicola Paparusso (in concorso con Massimiliano Colangelo e Teresa Tommasi) per il delitto -commesso in data prossima e precedente il 26 settembre 2012- di cui agli artt. 61 n. 9, 346, commi 1 e 2, cod. pen. perché millantando verso Raffaele, Luca e Pasquale Petrone credito presso magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, si facevano consegnare una imprecisata, ma cospicua, somma di denaro con il pretesto di dover retribuire componenti il collegio giudicante della Prima sezione penale della Corte di Cassazione affinché venisse deciso l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli 26 aprile 2011, contenente la condanna di Raffaele Petrone alla pena di anni sette per il delitto di tentato omicidio; dazione di denaro che ottenevano anche sfruttando notizie che la Tommasi, nella sua qualità di dipendente amministrativo del ministero di giustizia in servizio presso la Corte di Cassazione, violando i doveri inerenti alla sua qualifica professionale, acquisiva in forma riservata circa l'andamento del procedimento;

Recidiva reiterata per Ciro Irco, Giuseppe Mascheretti, Gian Loris Mengoli;

b.- assolveva (per quanto qui interessa):

b1.- Luigi Tancredi dal reato di cui ai capi a) e c) per non aver commesso il fatto;

b2.- Giuseppe Mascheretti dal reato di cui al capo d), relativo all'attribuzione fittizia a Valentino Trifilio della società Arcade S.r.l. a vantaggio di Nicola Femia sottoposto a misura di prevenzione personale, perché il fatto non costituisce reato;

c) condannava 1) Luigi Ciriaco Carrozzino, ritenuta la continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed € 4800 di multa; 2) Giovanni De Marco, ritenuta la continuazione, alla pena di anni sei di reclusione ed € 4800 di multa; 3) Ciro Irco alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed € 4800 di multa; 4) Giuseppe Mascheretti, concesse le circostanze attenuanti generiche, considerate prevalenti sulla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione; 5) Nicola Paparusso, ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione. Pena sospesa per Mascheretti e Paparusso. Pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Carrozzino, De Marco e Irco.

2.- La sentenza veniva appellata sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti di Luigi Ciriaco Carrozzino, Giovanni De Marco, Giuseppe Mascheretti e Luigi Tancredi, sia dagli imputati condannati di cui sopra e da Luigi Tancredi con appello incidentale. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 27 febbraio 2015:

a.-assolveva Giuseppe Mascheretti dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto; rideterminava in mesi nove di reclusione ed € 500 di multa la pena per i residui reati di cui al capo II);

b.- confermava nel resto la sentenza.

3. Entrambe le decisioni si sono avvalse della imponente attività di indagine svolta attraverso l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e attività di perquisizione informatica.

Per quanto attiene, in particolare, alla contestazione associativa di cui al capo a), la sentenza impugnata, confermando la derubricazione del reato in associazione per delinquere semplice operata dal giudice di primo grado, esclude che il sodalizio criminoso capeggiato da Nicola Femia sia connotato dalle caratteristiche proprie dell'associazione di stampo mafioso. Pur convenendo sull'elevato spessore delinquenziale di Nicola Femia, la corte di appello nega che la caratura mafiosa di costui si sia trasmessa alla struttura associativa fino a compenetrarla e a caratterizzarla. Da un lato, non era emerso che la forza intimidatrice promanasse impersonalmente dal sodalizio, dall'altro non si era

verificato uno stato di generale assoggettamento ed omertà nei soggetti destinatari dell'attività delittuosa. Molti reati avevano avuto matrice occasionale, come la sottrazione del denaro da parte di Giovanni De Marco, e l'effetto di intimidazione era stato tenuto con l'intervento di persone estranee all'organizzazione; in altra occasione (caso Scarlino) l'intimidazione della vittima era stata determinata dalle azioni violente e non vi era stata l'omertà delle stesse vittime. La matrice non mafiosa dell'associazione non era esclusa dalla contestazione della specifica aggravante del metodo mafioso, applicabile indipendentemente dalla partecipazione di coloro che la utilizzano a sodalizi mafiosi. La corte ha condiviso quindi l'inquadramento dell'associazione criminosa in esame nella fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., costituita da Nicola Femia, con la partecipazione degli appellanti e di altri soggetti, organizzati ed operanti in sincronia allo scopo di controllo del settore del gioco elettronico a distanza e della distribuzione e noleggio di apparecchi di intrattenimento, previa commissione dei reati fine contestati.

4. Hanno proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, Ciriaco Luigi Carrozzino, Giuseppe Mascheretti, Ciro Irco, Giovanni De Marco, Nicola Paparusso.

A.- Il procuratore generale deduce violazione di legge per aver la sentenza impugnata ritenuto sussistere per Ciriaco Luigi Carrozzino, Giovanni De Marco e Luigi Tancredi l'ipotesi di cui all'art. 416 cod. pen. e non quella di cui all'art. 416 bis, nonché per aver assolto Giuseppe Mascheretti dal reato di cui al capo a). Il requirente contesta l'affermazione della corte di merito secondo cui, in assenza di un organismo in grado di esprimere all'esterno ed all'interno capacità di sopraffazione, il ricorso a metodi intimidatori non connota di mafiosità gli autori del reato, e la conclusione cui essa è giunta di individuare nel solo Nicola Femia il soggetto in grado di creare nelle vittime la condizione di assoggettamento e di omertà. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, ai fini della sussistenza dell'associazione mafiosa assume rilevanza l'intimidazione esterna, caratterizzata dal metodo mafioso con il ricorso sistematico ad assoggettamento ed omertà che può essere esercitato anche da una sola persona, il ricorrente ritiene che erroneamente il giudice di appello abbia attribuito il solitario primato di mafiosità al solo Femia, svalutando il ruolo degli altri sodali e che, pur riconoscendo l'obiettività del metodo mafioso e la intimidazione che ne derivava, abbia escluso che promanasse dal sodalizio. Sottolinea che molti episodi erano venuti alla luce solo in esito alle intercettazioni e che i reati commessi erano omogenei agli scopi sociali perseguiti. Ricorda le dichiarazioni dei collaboranti in merito ai collegamenti tra l'associazione di Femia

ed altri gruppi operanti con il metodo mafioso, nonché i rapporti illeciti con appartenenti alle forze di polizia per avere notizie riservate su iniziative investigative riguardanti i vari associati.

B.-Luigi Ciriaco Carrozzino ricorre a mezzo dell'avvocato Giuseppe Bruno e dell'avvocato Ugo Vetere sulla base di cinque motivi.

B1- Con il primo, i difensori deducono violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione al capo a); travisamento della prova, violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; violazione del principio della tassatività del fatto di cui all'art. 187 cod. proc. pen. e dei principi di cui all'art. 521 stesso codice. La intervenuta riqualificazione del reato da associazione a delinquere di tipo mafioso in associazione semplice non aveva rispettato i principi enunciati dalle norme da ultimo richiamate. In base alla contestazione, l'apporto partecipativo di Carrozzino si sarebbe dovuto realizzare "attraverso le condotte di cui ai capi seguenti". Tuttavia non risultava nessun reato fine ricollegabile all'associazione, nè era indicato il contributo causale che lo stesso avrebbe fornito a detta associazione. L'imputazione era quindi priva di condotta e non vi erano elementi per affermare che l'imputato avesse preso parte alla costituzione di detta associazione. Carrozzino era stato condannato per un fatto diverso da quello contestato, mancando la prova della responsabilità sulla commissione di reati fine.

B2.- Con il secondo motivo, in relazione ai capi b), c), x) deduce violazione dell'art. 4 legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 24, comma 23, della legge n. 88 del 2009. I giudici di primo grado erroneamente avevano risolto il contrasto tra la normativa interna e i trattati comunitari ed internazionali dando prevalenza alla prima. Carrozzino era in possesso dell'autorizzazione per l'utilizzazione dei server internazionali e non vi era nessuna violazione dell'art. 4 cit.

B3.- Con il terzo motivo, in relazione ai capi z), aa), bb), cc), dd), ee), ll), lamenta travisamento della prova, violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La sentenza impugnata affermando la colpevolezza per il reato di cui al capo z) non aveva rispettato i criteri di valutazione della prova. Per quanto attiene al delitto di sequestro di persona non era stata provata la privazione della libertà personale della parte offesa, nè che l'imputato l'avesse minacciata. Nell'imputazione di truffa mancava l'indicazione degli artifici e raggiri. Era stato violato il procedimento di valutazione degli indizi, in punto di gravità, precisione, concordanza, nonché la regola del "oltre ogni ragionevole dubbio". Il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado senza procedere ad una rigorosa analisi critica degli indizi nei termini sopra esposti.

B4.- Con il quarto motivo il ricorrente censura che sia stata riconosciuta l'aggravante speciale del metodo mafioso. Con richiamo a massime giurisprudenziali, si esclude che Carrozzino abbia agito con metodo mafioso: preso dalla rabbia aveva danneggiato un box di proprietà dei Greco, appiccandovi fuoco (???). Erroneamente questo comportamento era stato interpretato come un tentativo di estorsione perpetrato con metodo mafioso. Carrozzino era soggetto quasi incensurato e non era stato mai coinvolto in procedimenti di mafia. Anche se il danneggiamento a mezzo del fuoco rappresentava una tipica espressione di criminalità organizzata, nel caso di specie era un mero gesto di vendetta.

B5.- Infine, si censura per violazione di legge e vizio di motivazione l'eccessività della pena; la mancata concessione delle attenuanti generiche; la contestuale applicazione, in violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen, dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. e dell'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991.

C.- Giuseppe Mascheretti ricorre a mezzo degli avvocati Michele Olivati e Paolo Maestroni.

C1.- Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione sulla responsabilità penale. I rapporti di Mascheretti con Femia erano stati caratterizzati dalla buona fede del primo. Mascheretti, proprietario delle società Astor (per il commercio degli apparecchi) e Arcade (per la produzione delle schede) era un imprenditore di prima grandezza nel settore del noleggio slot e vantava un credito di € 140.000 nei confronti di Femia. Stante l'inadempimento di costui, Mascheretti aveva ceduto la società Arcade con l'impegno di Femia di continuare tramite Astor a produrre gli apparecchi, fino a che non avesse ottenuto l'accreditamento per la commercializzazione dei totem, e la garanzia che gli ingegneri di Arcade continuassero la produzione. Quando Mascheretti si era accorto che Femia produceva schede alterate aveva interrotto di fatto la collaborazione. La corte di merito aveva affermato la colpevolezza di Mascheretti richiamando una conversazione intervenuta a settembre con Femia, dopo che questi aveva già ottenuto l'accreditamento di Arcade. Tuttavia, l'affermazione che l'interlocutore fosse Mascheretti era apodittica, ed era stata mantenuta nonostante l'eccezione formulata dalla difesa.

C2.- Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed all'applicazione delle attenuanti generiche non nella massima estensione, con conseguente violazione del principio del divieto di *reformatio in peius*. La corte di appello aveva assolto l'imputato dal reato associativo ma, rideterminando la pena, non aveva spiegato

il motivo per cui a differenza di quanto avvenuto in primo grado aveva operato una riduzione per le circostanze generiche in misura inferiore al massimo.

D.- L'avv. Giovanni Abet, per conto di Ciro Irco, articola tre motivi, trattati congiuntamente.

D.1- Con il primo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per essere stata ritenuta integrata l'estorsione su elementi di prova generici e non riscontrati. Il ricorrente si era limitato ad offrire il suo intervento a Nicola Femia per recuperare il denaro sottrattogli, recandosi da De Marco insieme a Luigi Carrozzino, cugino dello stesso De Marco. Sulla base di una erronea valutazione delle intercettazioni telefoniche, la sentenza impugnata aveva ritenuto che la condotta di Irco fosse stata caratterizzata da un atteggiamento minaccioso e violento; ma, proprio la lettura delle intercettazioni riportate in sentenza, escludeva la sussistenza di minacce. Il ricorrente in proposito riporta un estratto della telefonata 242 del 15/10/2010, quando, parlando con Femia, aveva detto che i familiari di De Marco "sono brava gente". La ricostruzione della corte di appello era fuorviante in quanto le stesse parti offese avevano escluso di aver subito minacce.

D2.- In ogni caso (secondo motivo), denuncia violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione: si sarebbe dovuto ritenere sussistente il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

D3.- Il ricorrente (terzo motivo) esclude altresì la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, avendo Irco agito al solo fine di comporre bonariamente la vicenda in cui erano interessati suoi amici, e contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche.

E.- Giovanni De Marco ricorre assistito dall'avvocato Angelo Raucci, che formula tre motivi.

E1.- Con il primo censura la sentenza impugnata per violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova sul reato di associazione per delinquere. La corte di merito, richiamando la motivazione del giudice di primo grado, sulla base di valutazioni illogiche, contraddittorie e congetturali, aveva ritenuto integrata la prova a carico dell'imputato della consapevolezza ed adesione alla compagine associativa in conseguenza della sua introduzione nel periodo estivo autunnale del 2010 nell'attività di riscossione presso gli utilizzatori delle schede, e per il suo apporto all'estorsione ai danni di Scarlino. La corte aveva omesso ogni collegamento con le doglianze formulate dall'appellante, superando acriticamente i motivi di gravame. La difesa aveva evidenziato che nell'arco temporale di circa

tre mesi De Marco aveva affiancato soltanto in due occasioni il di lui parente Cagliuso, svolgendo compiti meramente esecutivi, che non richiedevano competenze specialistiche tali da fargli avere consapevolezza del complesso meccanismo alla base dell'attività. Non era stato considerato che la sua partecipazione era cessata dopo il breve periodo con la sottrazione di somme. La reazione violenta del gruppo nei suoi confronti, attraverso la partecipazione di un soggetto esterno ad esso notoriamente appartenente ad ambienti delinquenziali, dimostrava l'ignoranza dell'imputato di far parte di una compagine associativa criminale. La difesa richiama gli orientamenti giurisprudenziali sui punti della partecipazione e della *affectio societatis*.

E2.- Con il secondo motivo, gli stessi vizi sono dedotti in merito alla condanna di cui al capo EE). L'imputato era stato riconosciuto da Scarlino in sede di individuazione fotografica. La sentenza non aveva affrontato il tema proposto con il motivo di gravame della preventiva descrizione del soggetto da riconoscere. Peraltro, nonostante che De Marco fosse stato inserito nell'attività di riscossione solo nei mesi di agosto e settembre del 2010, la sua partecipazione all'estorsione avvenuta nel 2009 era stata ricostruita con argomentazione illogica e presuntiva sulla base della necessità di una preventiva verifica della affidabilità e fedeltà del collaborante. Il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto negli stessi termini di cui al punto sub D2, cui si rinvia. Contesta altresì la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 comma 1 cod. pen.

E3.- Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ovvero mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 7 legge 203 del 1991. La corte di merito aveva formulato una valutazione generica per tutte le estorsioni contestate, omettendo di valutare le doglianze difensive contenute nei motivi di gravame. La parte offesa non aveva avuto il tipico timore delle vittime che si trovano di fronte ai membri di una consorteria criminale, tant'è che aveva presentato denuncia. Oltre alle minacce e alla violenza diretta, la parte offesa non aveva mai parlato di danni minacciati quale conseguenza del mancato pagamento.

E4.- Infine, si contesta il trattamento sanzionatorio sul punto relativo alla quantificazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

F.- L'avvocato Alessandro Gamberini ha presentato ricorso per conto di Nicola Paparusso, affidato ad un unico motivo articolato in più punti.

F1.- Il ricorrente denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale. La sentenza impugnata aveva ommesso di confrontarsi con la lettura alternativa dei fatti offerta dalla difesa, travisando in alcuni passaggi i motivi proposti. Essa dava per certo che sia il

denaro versato da Femia sia la promessa di ulteriore donazione all'associazione di interesse per il pubblico ufficiale fossero la controprestazione ricevuta da Paparusso e da Colangelo con il pretesto della destinazione al magistrato perché agisse in favore di Femia, e aveva affermato che la prospettazione difensiva alternativa portava a ritenere come controprestazione adempimenti già compresi nel mandato difensivo fiduciario. Invece, dal compendio processuale si ricavava che le somme versate da Femia rappresentavano il prezzo della mediazione offerta dagli imputati, cioè relazioni, conoscenze, occasioni di incontro. Con questa chiave di lettura andavano interpretati gli episodi narrati da Femia, come il ricevimento dove avrebbe potuto conoscere un magistrato di cassazione oppure l'insistenza con cui parlando con la propria compagna la invitava a trattare bene una bambina ospite del suo programma e nipote di un alto magistrato della cassazione. Tra queste relazioni rientrava anche Teresa Tommasi, funzionaria amministrativa presso la Corte di Cassazione, che aveva il compito di informare in tempo reale Paparusso dell'andamento del processo di Femia e di ottenere da altri funzionari amministrativi un parere utile per spiegare a Femia i profili vantaggiosi della sentenza. L'affermazione della corte di merito secondo cui il denaro e la promessa servivano a corrompere un magistrato del collegio giudicante era illogica. La difesa richiama un passo della sentenza di appello dalla quale, commentando il preventivato cambiamento di un membro del collegio giudicante, verosimilmente il presidente, i colloquanti Torello e Femia indicano la necessità di avvicinare anche quest'ultimo attraverso Paparusso e Colangelo: a suo dire, detta conversazione dimostrava che il denaro consegnato dagli imputati era il prezzo di una mediazione ancora da realizzarsi e imprevedibile nelle modalità con le quali si sarebbe concretizzata.

F2.- Sotto altro profilo, la difesa deduce la manifesta illogicità della motivazione nell'interpretazione delle conversazioni intercorse tra Paparusso e Colangelo successivamente alla pronuncia della sentenza 28 febbraio 2012. La difesa con i motivi di appello aveva indicato la conversazione riportata a pag. 97 (recte, 98 e 99) della sentenza di primo grado e un sms che non erano coerenti con una truffa ai danni di Femia, ricavandosi da essi che Paparusso era convinto di aver fatto tutto quello che da lui ci si doveva aspettare. Illogicamente la corte di appello aveva interpretato le frasi come espressione di protervia di colui che voleva preservare il proprio illecito arricchimento. Secondo la difesa, detta interpretazione sarebbe stata logica se il colloquante fosse stato Femia o Torello, mentre invece la conversazione interveniva con Colangelo, a cui Paparusso non aveva nessun interesse ad esibire protervia o esternare sulla bontà dell'intervento. In questo senso, il compito della Tommasi era solo di fornire informazioni sul collegio giudicante e sull'esito della sentenza.

F3.- Ancora, la difesa rileva come la sentenza, nello stigmatizzare la genericità e fumosità delle dichiarazioni di Femia sulla destinazione del denaro a favorire una associazione benefica di un magistrato, tale "Fumo", che era il "relatore" e "guardava il processo", aveva trascurato di considerare il motivo di appello ove si era posto l'accento sul fatto che a) mai Femia e Torello avevano domandato a Paparusso se il denaro fosse stato consegnato al magistrato, b) chiedendo la restituzione del denaro, Femia non si fosse posto il problema che poteva essere già stato consegnato al magistrato. Ciò dimostrava che il denaro era stato corrisposto per la mediazione di Paparusso e Colangelo.

F4.- Le fattispecie contestate ai capi tt) e uu) in ogni caso andavano ricondotte all'ipotesi punita dall'art. 346-bis cod. pen., che si poneva in continuità normativa con l'art. 346 per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012.

F5.- La motivazione della sentenza impugnata era illogica e mancante nell'aver confermato la condanna di Paparusso per l'affare Petrone sulla base del *modus operandi*, atteso che già il giudice cautelare aveva indicato la vaghezza della contestazione. Gli unici dati a disposizione erano costituiti dalla indicazione a Tommasi del nome Petrone Raffaele, quale soggetto su cui informarsi, e che la funzionaria aveva continuato ad informare Paparusso dell'andamento dell'udienza. Paparusso, a sua volta, informava Colangelo di aver appreso da Petrone che il suo ricorso era stato rigettato. Il richiamo al *modus operandi* suppliva alla carenza probatoria sulla base di un solo elemento ed era illogico atteso che di serialità di condotta delittuosa si poteva parlare solo a partire dal terzo episodio in poi.

G.- Luigi Tancredi ha depositato una memoria difensiva sottolineando l'errore in cui era incorso il Procuratore generale di Bologna nell'aver ritenuto che egli fosse stato condannato per il reato di associazione per delinquere, reato per cui, al contrario, egli era stato assolto; in ogni caso, le contestazioni mossegli avevano riguardato la partecipazione all'associazione ed il reato di cui all'art. 4, legge n. 401 del 1998.

H.- Nell'interesse delle parti civili Comune di Modena e Regione Emilia Romagna sono state depositate memorie difensive. Le parti civili, in principalità, aderiscono al ricorso del Procuratore generale; in subordine, e in ogni caso, chiedono il rigetto dei ricorsi degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i ricorsi sono infondati e vanno respinti.

1.1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica riguarda le posizioni di Ciriaco Luigi Carrozzino, Giovanni De Marco, Luigi Tancredi e Giuseppe Mascheretti.

1.2. Deve essere *in limine* rilevato che il ricorso, inteso al ripristino dell'originaria imputazione ex art. 416 bis cod. pen., e' stato proposto nei confronti di "Ciriaco Luigi Carrozzino, Giovanni De Marco e Luigi Tancredi" sul presupposto che gli stessi siano stati condannati per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. Invece, solo Carrozzino e De Marco sono stati condannati: Luigi Tancredi e' stato assolto da questa imputazione in entrambi i gradi di giudizio con formula ampia. Il ricorso, per questa posizione quindi e' inammissibile per assoluta genericita' in relazione a un punto essenziale della decisione d'appello perche', limitandosi a svolgere considerazioni di carattere generale sulla struttura del reato di associazione mafiosa, in relazione peraltro ad addebiti che non riguardano questo imputato, omette il doveroso confronto con la decisione di appello.

1.2. Pari inammissibilita', per totale carenza argomentativa si rinviene nel ricorso relativamente alla posizione di Giuseppe Mascheretti. Il procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza che ha assolto Mascheretti dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa per non aver commesso il fatto, ma ha omesso di chiarire quale sia la norma giuridica violata e dove si annida la lamentata inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale. La corte di appello ha espresso un giudizio di merito escludendo che Mascheretti abbia percepito di rapportarsi con soggetti appartenenti ad un sodalizio criminoso e, su questo aspetto -di fatto- decisivo, il ricorso e' silente.

1.3. Relativamente alle posizioni di Carrozzino e De Marco il ricorso e' infondato. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la qualifica di mafiosita' di un sodalizio si configura solo nel momento in cui esso sia in grado di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile capace di piegare ai propri fini la volonta' di quanti vengono in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale. Per qualificare come mafiosa, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., comma 3, un'organizzazione occorrera' rilevare, sul piano statico, l'attualita', e non la sola potenzialita', della capacita' intimidatrice alla quale dovra' corrispondere un alone di intimidazione diffuso effettivo ed obiettivamente riscontrabile, e sul piano dinamico, quale elemento indefettibile della fattispecie, una condotta rappresentativa della volonta' di realizzare il programma sociale perseguito, di servirsi cioe' dell'acquisita capacita' intimidatrice, ricorrendo del caso, ove necessario, al compimento di concreti atti intimidativi (Sez. 1, Sentenza n. 25242 del 2011, Sez. 5, 2.10/26.11.2003, P.M. in proc. Peluso, Rv

227994; Sez. 5, 25.6/9.10.2003, P.M. in proc. Di Donna, Rv 227361; Sez.I, 12.12.2003/2.3.2004, P.G. in proc. Marinaro, Rv. 228479). Il condizionamento allora della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio criminoso non è il risultato di specifici atti intimidatori, ma costituisce l'effetto di un timore che scaturisce direttamente dalla capacità criminale della associazione.

Non può costituire allora elemento decisivo per una tale configurazione la presenza tra gli affiliati di persone già condannate per delitti di mafia, se la caratura mafiosa del soggetto non si sia stata trasmessa contagiando di sé l'intera struttura associativa.

1.4. Il ricorrente, nel ripercorrere i caratteri presenti nelle consorterie di stampo mafioso, trascura che la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. si distingue da quella di cui all'art. 416 stesso codice, oltre che per il fine, comprensivo non solo della programmazione di reati ma anche di altre attività non tecnicamente inquadrabili in specifiche ipotesi di reato, principalmente per il metodo seguito per la realizzazione del programma criminoso. Questo si connota, dal lato attivo, nell'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'interno dell'associazione che all'esterno, di detta forza intimidatrice. (V mass n 168299; Sez. 1, n. 8265 del 23/05/1988 - dep. 19/07/1988, Abbinante, Rv. 178897; Sez. 5, n. 234403/2006 cit.).

L'utilizzo nel terzo comma del sintagma "si avvalgono", con riferimento ai partecipi del sodalizio delinquenziale, indica che il metodo mafioso deve essersi manifestato all'esterno, producendo la condizione di assoggettamento ed omertà, rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, per una più agevole realizzazione del programma criminoso.

In altre parole, è necessario accertare che il sodalizio sia radicato nell'ambito specifico e che possieda la capacità di condizionare ed intimidire quanti vengano a contatto con esso e per il solo fatto di essere a conoscenza dell'appartenenza a detto sodalizio. La capacità intimidatrice del metodo mafioso, momento imprescindibile dell'associazione mafiosa deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno in modo da affermare che l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare l'ambiente territoriale economico-sociale circostante piegandone ai propri scopi l'ordinario assetto "ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purchè l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti". (Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012 - dep. 03/08/2012, Barbaro e altri, Rv. 254031). Specifica sez. 1, n. 29924 del

A

23/04/2010, Spartà, Rv. 248010: poiché l'associazione di tipo mafioso si connota rispetto all'associazione per delinquere per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri, dell'assoggettamento e dell'omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata.

Per quanto attiene il concetto di "omertà", la nozione "si correla in rapporto di causa a effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013 - dep. 31/10/2013, Cicero e altri, Rv. 258637). Sul versante interno dell'associazione si pone l'assoggettamento di chi ne fa parte, che non può cessare di appartenervi se non a rischio della vita.

1.5. Di questi principi di diritto i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione e sulla base di accertamento di fatti, sostenuto da motivazione esente da censure rilevabili in questa sede di legittimità, hanno preso in esame tutti gli episodi indicati dalla pubblica accusa ed hanno escluso che essi fossero significativi della caratura mafiosa dell'associazione criminosa rilevando come, anche se caratterizzati dall'impiego di metodo mafioso, erano stati determinati da motivi occasionali, ed apparivano legati alla personalità delinquenziale di un singolo (Femia) e non alla forza di intimidazione di un "nucleo dotato di autonoma consistenza in grado di produrre effetti intimidatori a prescindere dalla realizzazione di singole condotte delinquenziali" verso gli associati e i non associati. Significativamente, i giudici di merito hanno ricordato che allorquando l'associazione capeggiata da Femia non fu in grado di risolvere i problemi con i sodali dovette ricorrere a personaggi, come Irco, estraneo al gruppo, ma legato ad altro consesso associativo di spiccata pericolosità. Il rilievo sta a significare che manca evidentemente del carattere dell'effettività un sodalizio che non sia in

grado di esprimere nell'ambiente esterno e interno una forza intimidatrice autonoma e separata da quella dei soggetti che lo compongono e che abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, "un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato" (Sez. F, Sentenza n. 44315 del 2013, in parte motiva). Ancor meno sono nel ricorso evidenziati gli indicatori fattuali ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità significativi dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente individuarsi tra i componenti quel "rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 11/12/2007, Rv. 238838), tra i quali "esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione" (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670).

Nessuna incongruenza o distorsione dei canoni di interpretazione delle norme è ravvisabile nella conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito di ravvisare la sussistenza di una associazione facente capo a Femia, di cui facevano parte anche Carrozzino e De Marco, avente i caratteri propri dell'associazione per delinquere semplice.

2. Ricorso di Ciriaco Luigi Carrozzino. Il ricorso, al limite dell'inammissibilità, è infondato e va respinto.

2.1. Il primo motivo con cui si deduce il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata al capo a) e la condanna, muove dal rilievo che in base alla contestazione la prova della responsabilità del ricorrente doveva ricavarsi dalle condotte relative ai reati-fine contestati nei capi successivi. Al contrario, al ricorrente non risultava contestato nessun reato fine ricollegabile all'associazione e non era indicato il contributo causale che lo stesso avrebbe fornito a detta associazione. Il motivo reitera la doglianza già proposta con i motivi di appello e

cd

motivatamente disattesa dalla corte di appello che ha rilevato con preciso riferimento testuale alle pagg. 26-27 come il ruolo di Carrozzino fosse ben specificato nel capo a), risultando colui che "più di altri si metteva a totale disposizione di Femia assicurandogli i risultati che questi si si era prefigurato anche ricorrendo all'uso dell'intimidazione e della forza, accentuate dalla disponibilità di armi" e come al medesimo fossero stati contestati i reati fine (capi b), c), x), costituenti specifica attuazione del programma delittuoso.

Sul punto va rilevato che la sentenza impugnata si è uniformata al quadro di principi elaborati da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13/10/2010, Rv. 248051), secondo cui, in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto della imputazione (Sez. IV, 4/2/2004, n. 16900; in senso conforme, fra le tante, IV, 22/11/2011, n. 47474; IV, 28/6/2011, n. 36891; S.U., 15/7/2010, n. 36551). Questa lettura del principio di correlazione fra accusa e sentenza mira ad impedire, che attraverso rivendicazioni meramente formalistiche, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'espressione descrittiva del fatto. Sussiste, dunque, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di pregiudicare, ossia di impedire o menomare l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato e la pienezza del contraddittorio (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 08/02/2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, dep. 14/08/2013, Rv. 257782; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 15/03/2013, Rv. 255996; Sez. 3, n. 36817 del 14/06/2011, dep. 12/10/2011, Rv. 251081; Sez. 4, n. 13944 del 31/01/2008, dep. 03/04/2008, Rv. 239595).

Nel caso di specie non è emerso né in alcun modo è stato dimostrato che la diversa qualificazione giuridica abbia comportato un vulnus alle esigenze di difesa dell'imputato, in quanto gli elementi costitutivi della fattispecie associativa – numero delle persone, indeterminatezza del programma criminoso, struttura

organizzata con suddivisione di ruoli- sono rimasti immutati e l'unico elemento mutato *in melius* ha riguardato la natura non-mafiosa della medesima.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile per la genericità che lo connota. Il ricorrente ha riprodotto i medesimi argomenti disattesi dai giudici di merito senza censurare nel dettaglio i singoli passaggi motivazionali della sentenza impugnata. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)". Per quanto attiene alle condotte di cui ai capi b) e c), la corte di appello alle pagg. 35-37, con richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza di questa Corte 45145/2013 emessa sul ricorso di Femia avverso il provvedimento cautelare, ha correttamente ritenuto che l'art. 4 L. 401/89, a seguito dei periodi aggiunti dalla L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 23, sanziona l'esercizio del gioco on line in assenza dell'autorizzazione A.A.M.S., senza che rilevi il possesso della licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, poiché il nuovo testo della L. n. 401 del 1989, prevede che: "È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da Euro 500 a Euro 5.000". A sua volta il comma 11 della L. 88, richiamando l'obiettivo di "contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi" tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi impone il rispetto anche delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

Quanto al reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo x), già la corte di appello aveva ritenuto inammissibile il motivo di gravame per mancanza di specifiche censure. L'omissione si è riprodotta anche in questa sede

avendo il ricorrente accomunato in una unica censura reati aventi oggettività diversa.

2.3. Anche il terzo motivo è generico. Il ricorrente ha denunciato promiscuamente travisamento della prova, difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione. L'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

2.3.1. La disposizione, va letta in combinazione con l'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") ed evidenzia che spetta al ricorrente indicare specificamente i vizi in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Ovverosia, in quali parti è ravvisabile il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa; ove vi è illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte, da ultima: Sez. Un. n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/13, Aquilina e altri, non massimata sul punto); in quali parti è incompatibile con altri atti del processo. Quanto al c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), devono essere indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte.

2.3.2. Nel caso in esame, il ricorrente si dilunga ad esporre generici principi sui criteri di valutazione degli indizi, ma pur contestando il vizio di motivazione su plurimi reati per cui è stata emessa condanna, limita la critica della sentenza a due soli frasi affermando che a) per quanto attiene al delitto di sequestro di

persona (capo z) mancano gli elementi costitutivi del reato (violenza, minaccia, privazione della libertà personale), e "la precisa indicazione che effettivamente l'imputato abbia minacciato le persone offese; b) in relazione al delitto di truffa Capo II), manca l'indicazione degli artifici o raggiri.

2.3.3. Nessuna specifica censura è rivolta alla decisione in relazione ai capi aa), bb), cc), dd), ee).

2.3.4. Osserva il Collegio che per il sequestro di persona contestato al capo z), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le sentenze di primo e di secondo grado, hanno analizzato conformemente i fatti e li hanno collegati, secondo logica, ai comportamenti tenuti dagli imputati. Ricollegandosi a quanto accertato dal primo giudice, la corte di appello ha rimarcato che Et Toumi Ennaii fu costretto a salire dall'auto con la forza e, contro la sua volontà, fu portato in una città (Imola) distante molti chilometri, dove riuscì a fuggire. È indubbio che un simile comportamento realizza il reato di cui all'art. 605 cod. pen. atteso che l'elemento materiale del reato di sequestro di persona consiste nella limitazione della libertà fisica e di locomozione, anche relativa, purché protratta per un tempo giuridicamente apprezzabile. Il concorso nel reato di Carrozzino è stato motivatamente desunto dal riconoscimento della parte offesa e dalle intercettazioni telefoniche, contenenti commenti che non ponevano in dubbio la partecipazione ai fatti.

2.3.5. Generica, infine, e non autonomamente apprezzabile è la doglianza relativa ad una presunta violazione degli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen.

2.4. Il quarto motivo è decisamente eccentrico rispetto ai fatti in contestazione atteso che non vi è nessun capo di imputazione relativo ad un incendio. Il motivo è inammissibile per mancanza di correlazione.

2.5. Il quinto motivo è infondato. La doglianza relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche è assolutamente generica atteso che per queste ultime il ricorrente, a fronte della puntuale motivazione con la quale la Corte spiega le ragioni per le quali le dette attenuanti non sono concedibili, letteralmente non ha speso una sola parola al fine di spiegare il motivo per il quale la decisione della Corte territoriale dovrebbe ritenersi illegittima. Quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, la corte di appello ha confermato la sentenza del primo giudice che, pur sottolineando le complessive modalità della condotta, la gravità del danno e la capacità a delinquere, aveva poi determinato la pena indicando come pena base il minimo edittale per il reato di estorsione aggravata e applicando contenuti aumenti per i reati satellite. Sicché ogni doglianza sul punto è destituita di fondamento atteso che, in tema di determinazione della pena, il dovere del giudice di dare ragione

del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio sussiste quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale.

2.6. Quanto infine al calcolo degli aumenti per le aggravanti, la corte territoriale ha rigettato l'analogo motivo di gravame, pedissequamente riproposto, osservando che correttamente il giudice di primo grado, ritenuto reato più grave l'estorsione aggravata di cui al capo II), aveva apportato un ulteriore aumento di un terzo per la aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91. La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha affermato che nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poichè l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito in L. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non sottostà alla regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì all'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, operato sull'ipotesi di estorsione aggravata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.). (Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016 - dep. 07/07/2016, Buonanno e altri, Rv. 267220; conf. Sez. 2, n. 44155 del 02/10/2014 - dep. 23/10/2014, Fariello e altro, Rv. 262066).

3. Ricorso di Giuseppe Mascheretti. La corte di appello ha ritenuto la responsabilità di Mascheretti per i reati di frode informatica e di interruzione di comunicazioni telematiche contestati al capo II) in base alle conversazioni telefoniche che lo vedevano interlocutore di Femia e concorrente nella alterazione delle schede per apparecchi da intrattenimento (che risultavano difforni da quelle omologate da AAMS).

3.1. Il ricorrente nel primo motivo contesta il convincimento della corte affermando che l'interlocutore di Femia era un altro soggetto (tale Beppe, Giuseppe Giacomel).

Il motivo non ha pregio. Il ricorrente estrapola dalla sentenza la sola conversazione del 5/9 (n. 14.865): in realtà, il giudice di appello, e con maggiore ricchezza di dettagli la sentenza di primo grado, ha identificato nel colloquante Mascheretti, partecipe della alterazione delle schede, sulla base anche di altre telefonate, ed in particolare di quelle n. 3538 e 3562 del 13 e 14 luglio in cui Mascheretti giustifica il ritardo nella consegna affermando che la propria socia "è incazzata" e che "non se la sente... ha paura... non c'ha tutti i torti", suscitando

l'ira di Femia per aver messo la socia al corrente di fatti che, evidentemente, non doveva riferire: cioè l'alterazione delle schede. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se, come nella specie, motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (sez. 6, n. 11794 dell'11 febbraio 2013, Melfi, rv. 254439).

3.2. Anche il secondo motivo è infondato. Le Sezioni Unite della Corte hanno recentemente statuito che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., comma 3, il giudice dell'impugnazione, il quale, mutata la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, senza irrogare una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, dep. 14/04/2014, C, Rv. 258653).

A fortiori deve ritenersi che non sussista violazione del divieto di "reformatio in peius", posto dall'art. 597, comma 3, nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, escluda la continuazione criminosa e confermi la responsabilità dell'imputato per un solo reato, già violazione satellite nella precedente decisione, graduando diversamente il peso delle attenuanti, allorché la pena finale irrogata sia comunque inferiore a quella determinata dal primo giudice. Come si legge nella citata sentenza delle Sezioni Unite "Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione.

In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame: esattamente come non potrebbe comunque essere superata una pena determinata dal primo giudice in mitius, anche se contra legem".

In conclusione, in tema di violazione del divieto di irrogazione di una pena più grave da parte del giudice di appello, il criterio da applicare non può essere riferito ai singoli passaggi intermedi nel calcolo della pena, ma deve tener conto del risultato sanzionatorio finale, che, ove complessivamente inferiore a quello

del grado precedente, esclude la violazione del divieto. E, nel caso di specie, pur non avendo apportato per le generiche la diminuzione nella massima misura consentita risalta *ictu oculi* la vistosa riduzione di pena ottenuta dall'imputato in appello rispetto a quella inflittagli in primo grado, passata da anni uno mesi sei di reclusione a mesi dieci ed Euro 6.000 di multa ad anni tre ed Euro 600 di multa. Si richiamano in proposito Cass. Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931, e -in termini- Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 236992, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico: non è quindi censurabile la valutazione della corte che, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non ha operato la riduzione di pena nella massima misura possibile valendo le stesse ragioni che l'ha indotta a non assestare la pena nel minimo edittale, in ragione della valenza truffaldina della condotta, della protrazione nel tempo e del danno finanziario per l'erario, oggetto della specifica aggravante (che continua a costituire tratto di qualificazione della gravità della condotta), elementi tutti valutabili ex art. 133 cod. pen.

4. Ricorso di Ciro Irco. Il ricorso, al limite dell'inammissibilità, è infondato e va respinto.

4.1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono aspecifici, per la ragione esposta sub 2.2. esaminando la posizione di Carrozzino.

La corte di appello alle pag. 41 e ss. della sentenza ha già confutato le medesime doglianze proposte con i motivi di appello osservando che:

- l'ingerenza di Irco nella vicenda, finalizzata al recupero per conto di Femia delle somme di cui De Marco si era impossessato, fu attuata con modalità estorsive che ingenerarono timore in De Marco e nei suoi familiari;

- Irco aveva messo a disposizione di Femia tutta "la propria autorevolezza delinquenziale" non per mediare, ma per fare pressioni e recuperare tutta la somma dovuta;

- l'accenno nella telefonata, su cui insiste il ricorrente, al fatto che i De Marco fossero "brava gente" -da intendersi anche come arrendevolezza- andava collegata alle altre conversazioni in cui Irco rassicurava Femia del buon esito del proprio intervento invitandolo a non mandare nessun altro perché la madre di De Marco era "tutta impaurita" e "stava morendo";

- lo stesso Irco, commentando la restituzione di parte dei soldi, riconosceva che Giuseppe De Marco aveva "paura di voi, di noi, una cosa pazzesca (pag. 60 della sentenza di primo grado).

Nessuna contraddizione o distorsione dei canoni di interpretazione delle norme è ravvisabile nella lettura della vicenda offerta dai giudici di merito. E sul punto, il ricorrente, senza confrontarsi con le motivazioni, in termini estremamente generici, limitandosi a richiamare un frammento dei dialoghi sostanzialmente ha offerto una diversa chiave di valutazione delle intercettazioni. Questa Corte Suprema è, peraltro, ferma nel ritenere che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata, come nella specie, in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (sez. 6, n. 11794 dell'11 febbraio 2013, Melfi, rv. 254439); in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (conf. Cass., Sez. Un., 28/05/2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715; sez. 6, n. 11189 dell'8 marzo 2012, Asaro, rv. 252190).

4.2. Correttamente, inoltre, richiamando la giurisprudenza di legittimità, la corte territoriale ha escluso la configurabilità del meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sottolineando da un lato che la pretesa non era azionabile davanti al giudice perché il denaro sottratto da De Marco era provento di attività illecita; dall'altro, che Irco (e Carrozzino) avevano agito con metodo mafioso ponendo in essere intimidazioni di livello sproporzionato rispetto al limite ragionevolmente consentito perché possa restarsi nell'alveo del reato di esercizio arbitrario; limite che, a tutta evidenza, non può essere travalicato non solo dal titolare del preteso diritto, ma anche dai terzi ai quali quest'ultimo abbia eventualmente fatto ricorso per l'esazione del suo credito (v. in motivazione, la sentenza cit. Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

4.3. Il terzo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso, nell'occasione delittuosa contestata, al metodo mafioso, il quale deve essersi concretizzato in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata (cfr., Sez. 6, sent. n. 28017 del 9 26/05/2011, dep. 15/07/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 2, sent. n. 45321 del 14/10/2015, dep. 13/11/2015,

Capuozzo, Rv. 264900). L'impugnata sentenza ha illustrato in modo logico e compiuto le ragioni che portavano al riconoscimento di questa aggravante. Le modalità di azione dell'estorsione furono tipiche del metodo mafioso, dal momento che gli agenti infondevano nelle vittime la convinzione di avere a che fare con un gruppo compatto, che si muoveva in base a direttive superiori e lo stesso Irco godeva di una reputazione delinquenziale tale da ingenerare una intimidazione tipica dei contesti mafiosi. La motivazione è quindi conforme alla giurisprudenza di questa Corte e, come si vede, è stata ricollegata alla condotta concretamente tenuta e non già alla personalità del suo autore.

4.4. La Corte ha escluso la riconoscibilità delle attenuanti generiche in ragione della pericolosità sociale di Irco, dimostrata anche dal rammarico espresso per non essere potuto intervenire in analoga vicenda, (p. 65 sentenza di appello): va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Inoltre, la relativa valutazione rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 248737).

5. Ricorso di Giovanni De Marco. Il ricorso, al limite dell'inammissibilità, è infondato e va respinto.

5.1. Quanto al primo motivo, preliminarmente deve chiarirsi che, il ricorrente, pur deducendo anche la violazione di legge, in realtà critica - sotto mentite spoglie - la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla sua responsabilità penale. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano gli "errores in iudicando" (art. 606, lett. b cod. proc. pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata, palesemente insussistenti nel caso in esame sia sotto il profilo della inosservanza della legge sostanziale (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello

contemplato dalla fattispecie), sia sotto il profilo della erronea applicazione, avendo i giudici di merito esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.

Per quanto attiene al dedotto vizio motivazionale, il ricorrente ha riproposto pedissequamente il contenuto della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., enunciando in forma alternativa tutte le diverse patologie da cui può essere affetto il provvedimento impugnato. È necessario premettere concetti noti sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. La predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adequatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La Corte di cassazione è giudice della sentenza e non del fatto ed il suo compito è quello di verificare la presenza, la non contraddittorietà e la "tenuta logica" della motivazione. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e dovendosi tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva; non "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non logicamente "incompatibile" a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risulterne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, n. 10951). Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del

ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, pertanto, preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria - di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice così da rendere illogica o contraddittoria la motivazione.

Senza evocare i principi di carattere generale, oramai *jus receptum* in tema di motivazione *per relationem* della sentenza d'appello, nel nostro caso è da escludere che la Corte territoriale si sia sottratta all'obbligo imposto dall'art. 597 cod. proc. pen., comma 1, di decidere le questioni poste con l'atto di impugnazione e di rendere "concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto" posti a fondamento della propria decisione. Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall'appellante là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio decidendi", anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data. In tal modo, è stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. In realtà, non si è in presenza di una motivazione "*per relationem*", allorché il giudice d'appello abbia ripercorso l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti, come è avvenuto nel nostro caso, per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo



una motivazione congrua e logica sulla natura delle condotte del ricorrente e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali.

Esaminando la posizione di De Marco, la corte di appello ha integrato la motivazione di primo grado che aveva posto l'accento sul ruolo fiduciario assunto nell'incasso dei ricavi illeciti del gioco *on line*, ricordando il suo pregresso intervento nell'estorsione ai danni di Scarlino che da un lato lo rese affidabile al gruppo di Femia, dall'altro gli consentì di capire i modi di agire e le finalità di quest'ultimo. Logicamente la corte pone in evidenza che l'incasso di grosse somme in contanti dei proventi illeciti derivanti dall'uso di schede alterate presuppone un vincolo di fiduciarietà che non può che venire da soggetti intranei al contesto sociale. Irrilevante in proposito è la circostanza che la fiducia fu mal riposta e che De Marco si impossessò delle somme detenute, salvo poi restituirle immediatamente essendosi reso conto dei rischi cui aveva esposto se stesso e la famiglia, cioè evidenziando, al contrario, la consapevolezza che egli aveva della pericolosità dei suoi correi. Né argomento per escludere *l'affectio societatis* è il periodo temporale limitato di appartenenza all'associazione. È costante principio di legittimità, cui il Collegio aderisce, che "Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo. (Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013 - dep. 09/05/2013, Bevilacqua e altri, Rv. 255914)".

Nella parte finale del ricorso il difensore invoca l'annullamento della sentenza anche per la condanna inflitta in relazione ai capi b) e c), senza peraltro contestare, incorrendo così nel vizio di aspecificità, la decisione che ha ritenuto la colpevolezza di De Marco anche per i reati-fine, avendo accertato che costui aveva cooperato nella raccolta dei proventi illeciti, avvenuta per contanti – modalità di per sé indicativa dell'illiceità della transazione-, presso i gestori di sale gioco di varie regioni d'Italia (elencate a pag. 19 della sentenza di primo grado).

5.2. Il secondo motivo è parimenti infondato. Quanto al profilo relativo alla irritalità della identificazione di De Marco da parte di Scarlino, il ricorrente trascura che a pag. 48 della impugnata sentenza, la Corte ha dato una risposta corretta a questa eccezione, avendo trascritto il passo della dichiarazione resa dalla parte offesa da cui si ricava che questi conosceva personalmente De Marco

in virtu' dei pregressi rapporti, sicche' la sua indicazione del nome di costui non avvenne all'esito del riconoscimento, "ma fu la segnalazione di soggetti a lui noti, incluso De Marco".

5.2.1. Relativamente alla qualificazione giuridica del fatto, avendo riguardo al complessivo impianto argomentativo risultante dalla lettura delle convergenti pronunce di primo e di secondo grado (danti luogo ad una cd. doppia conforme), osserva il Collegio che il giudice di primo grado, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole del diritto e della logica, ebbe sul punto a rilevare che a) la condotta minacciosa fu rivolta contro soggetti, quale la madre di Scarlino, che non aveva debiti di sorta verso il gruppo, b) fu connotata da forza intimidatoria eccedente l'intento di far valere un preteso diritto (costante lezione di legittimita' insegna che "Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di la' di ogni ragionevole intento di far valere un proprio, preteso diritto, sicche' la coartazione dell'altrui volonta' deve ritenersi assuma "ex se" i caratteri dell'ingiustizia". (Sez. 5, n. 19230 del 06/03/2013, Palazzotto e altro, Rv. 256249).

5.2.2. Per quanto concerne, infine, l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., ancora una volta si trascura di considerare che la condotta estorsiva, come si legge a pag. 69 della sentenza di primo grado, fu posta in essere da otto persone.

5.3. Il terzo motivo e' infondato. Richiamato quanto gia' esposto al precedente punto 4.2., la corte territoriale ha esaminato l'analogo motivo di gravame e lo ha rigettato sottolineando che anche Scarlino fu sottoposto ad aggressioni e ad uno stato di assoggettamento tipico del metodo mafioso; fu portato ad uno stato di sottomissione tale da indurlo a proporsi a lavorare per Femia fino alla totale estinzione del debito; la successiva denuncia presentata non escludeva lo stato di assoggettamento all'intimidazione mafiosa, ma fu determinata dalla constatata impossibilita' di potersi sottrarre al tentativo di spossessamento degli immobili. A fronte di tale motivazione completa, logica e plausibile, la censura svolta si pone come infondata richiesta di rilettura di dati fattuali e di rinnovata valutazione delle modalita' della condotta secondo criteri astratti dagli specifici elementi di fatto.

5.4. Infine, anche il motivo sul trattamento sanzionatorio e' infondato per le medesime ragioni di cui al precedente punto sub. 2.5. La pena base e' stata fissata nel minimo di legge e gli aumenti per la continuazione sono stati contenuti. Anche il diniego delle attenuanti generiche e' stato adeguatamente motivato con il richiamo alla pericolosita' sociale dimostrata dall'inserimento in

un contesto associativo e dalla disponibilit  manifestata alla partecipazione all'azione estorsiva.

6. Ricorso di Nicola Paparusso. Il ricorso e' infondato.

6.1. Richiamati i concetti espressi al precedente 5.1. sui limiti del sindacato di legittimit  sulla motivazione, va ancora rilevato in linea di diritto che:

- in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilit , le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruit  della motivazione, tanto piu' ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicch  le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entit  (Cass. pen., Sez. 2, n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994; Sez. 3, n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012);

- le intercettazioni vanno ritenute vere e proprie prove per le quali non e' necessario alcun riscontro ex art. 192 cod. proc. pen., comma 3, dovendo essere valutate alla stregua dei criteri di cui al comma 2. Di conseguenza possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato qualora siano: a) gravi, cioe' consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precise e non equivocate, cioe' non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, nel senso che devono essere connotate dai caratteri di chiarezza, decifrabilit  dei significati, assenza di ambiguit , di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione; c) concordanti, cioe' non contrastanti tra loro e, piu' ancora, con altri dati o elementi certi. In mancanza di tali requisiti, possono assumere valore di solo indizi, sicch  per raggiungere la prova a carico dell'imputato occorre che vi siano ulteriori indizi che, unitariamente considerati, formino un compendio probatorio grave, preciso e concordante: ex plurimis Cass. 3882/2011 Rv. 251527 ; Cass. 21726/2004 Rv. 228573;

- l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimit  se motivata in conformit  ai criteri della logica e delle massime di esperienza (sez. 6, n. 11794 dell'11 febbraio 2013, Melfi, rv. 254439). Il giudice del merito ha il compito precipuo di interpretare le prove e di dare puntuale ragione di tale interpretazione nella motivazione (che ha appunto la funzione di

rendere verificabile la giustificazione della decisione), esplicitando e chiarendo il significato assegnato alle frasi riportate: sulla scorta di tali coordinate di giudizio, il collaudo di legittimità si riduce alla seguente verifica: a) se il contenuto delle intercettazioni sia attinente al capo d'imputazione; b) se sia preciso ed inequivoco; c) se la Corte abbia dato una risposta congrua e logica alle tesi difensive;

- la chiamata in correità o in reità può avere come riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra chiamata in correità allorquando le stesse si inseriscano in un quadro probatorio apprezzabile e si caratterizzino per credibilità ed affidabilità.

6.2. Alla stregua dei suesposti principi, osserva la Corte che la sentenza di primo grado con ampia motivazione -che per quanto riguarda la vicenda che interessa Femia si sviluppa da pag. 76 a pag. 132- ha delineato con precisione, riportando nel dettaglio le conversazioni rilevanti, come l'intervento di Paparusso (e degli altri correi), che si svolgeva in modo occulto e parallelo con quello dei difensori nominati da Femia per la difesa nel giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione, fosse finalizzato ad ottenere un esito favorevole per costui facendogli credere di dover retribuire i magistrati (indicati in Fumu o Fumo e Conti) che componevano il collegio giudicante.

6.2.1. L'impugnata sentenza ha illustrato in modo logico e compiuto le ragioni (che resistono tranquillamente alle censure mosse al punto 1.1., basate sostanzialmente su valutazioni alternative del materiale probatorio) della ricostruzione e interpretazione delle risultanze processuali, con le quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente le analoghe doglianze già proposte come motivo di appello.

6.2.2. In particolare, con valutazione ragionevole sono state indicate le circostanze significative per la prova del reato:

- l'interesse manifestato per conoscere, anche tramite il difensore, la composizione del collegio giudicante della Corte di Cassazione;
- il compiacimento manifestato in termini di "vincita al totocalcio" alla notizia -falsa- che del collegio faceva parte la persona di cui avevano parlato;
- l'inserimento nel corpo della sentenza di una parola convenzionale, "retroso", a guisa di refuso, priva di senso ma che, secondo logica, stava a significare che l'estensore aveva adempiuto la propria prestazione;
- il tentativo di pararsi le spalle da un esito negativo della vicenda giudiziaria invocando inesistenti pressioni giudiziarie da parte della procura della Repubblica di Reggio Calabria per conseguire la conferma della sentenza;

- la preoccupazione espressa alla notizia che il magistrato di cui si era parlato non faceva parte del collegio giudicante;
- la disillusione nell'apprendere dal difensore ufficiale che l'annullamento della sentenza era stato solo parziale;
- la successiva convinzione dell'inefficacia dell'intervento di Paparusso (e dei correi) e che comunque per i residui reati Femia doveva scontare una pena elevata;
- l'invito di Colangelo a guardare la lettera r) del dispositivo a dimostrazione dell'efficacia dell'intervento;
- la richiesta di Femia di restituzione del "maltolto" a cui si contrappone quella di Paparusso di ottenere gli ulteriori trecentomila euro promessi per i suoi uffici, atteso che "la disgrazia" (intendi, il processo in Cassazione) si e' risolta grazie all'intervento esterno;
- la presa di coscienza di Femia, dopo aver letto le motivazioni della sentenza, che "le barzellette sono finite";
- le conversazioni con la dipendente della corte di cassazione Tommasi;
- gli interrogatori di Femia e Torello, riportati alle pagg. 125-127 della sentenza di primo grado, dove la vicenda e' ricostruita nei dettagli, con sostanziale coincidenza, e la dazione del denaro e' espressamente collegata alla affermata possibilita' di Paparusso (e di Colangelo) di poter influire sull'esito del processo in Cassazione ottenendo l'annullamento della sentenza di appello.

6.2.3. Puntualmente la corte di appello, nel disattendere i motivi di gravame, qui riproposti, sulla liceita' dell'intervento di Paparusso analoga a quella dei suoi difensori, osserva che "Non si capisce quindi perché Femia, assistito da avvocati nominati di fiducia, abbia sentito il bisogno di rivolgersi a Paparusso e, attraverso lo stesso, al suo giro di conoscenze, solo per sapere cio' che i propri legali erano obbligati a riferirgli in forza del mandato defensionale ricevuto e remunerato secondo tariffe professionali".

Coerente, e in linea con tutto lo sviluppo della vicenda, la conclusione che il denaro doveva servire a retribuire magistrati della Corte di cassazione dal cui giudizio dipendeva la conferma o la riforma della sentenza di appello e, da qui, la realizzazione del reato contestato.

6.2.4. In relazione poi al rilievo della difesa di cui al punto 1.2., peraltro di natura valutativa, la corte di appello ha dato una risposta non manifestamente illogica, ricollegando la pretesa di corresponsione da Femia dell'intera somma pattuita alla "protervia di chi, pur sapendo di averlo fraudolentemente ingannato promettendogli l'integrale annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro" ha cercato di preservare il profitto adducendo che comunque grazie al suo intervento Femia aveva ottenuto un risultato favorevole.

Non sposta la risposta la circostanza che il colloquio si svolgeva tra Paparusso e Colangelo, trattandosi di argomenti che dovevano poi essere utilizzati verso Femia e Torello.

6.3. Correttamente, infine, la sentenza impugnata ha ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 346, comma 2, cod. pen. osservando che il millantato credito si consuma già nel momento in cui l'agente si fa promettere l'utilità con il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, e che per perfezionare il reato è sufficiente che il millantatore faccia credere alla vittima di essere in grado di intervenire presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato, laddove il diverso reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis cod. pen., di cui si era chiesto il riconoscimento quale norma sopravvenuta più favorevole, prevede un delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria - come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nel dell'art. 346 bis comma 1 - e, dunque, non riconoscibile in una situazione, quale quella venuta alla luce in questo processo, in cui è stata accertata l'assenza di rapporti interpersonali tra Paparusso e i magistrati della Corte di Cassazione.

6.4. Quanto all'ulteriore addebito relativo all'analoga vicenda che ha riguardato Petrone, la Corte di appello, contrariamente a quanto si legge nello scarso motivo di ricorso, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado non già perché il "*modus operandi*" era stato analogo a quello già visto per Femia, ma perché i messaggi e le conversazioni telefoniche intercettate, di cui la sentenza di primo grado e quella di appello hanno dato conto rispettivamente alle pagg. 132 e 133 e a pag. 63-64, dimostravano che Paparusso e Colangelo:

- avevano ricevuto da Raffaele Petrone e dal padre, condannato per tentato omicidio, l'incarico retribuito di assicurare l'esito positivo del ricorso;
- anche questo caso -di qui il richiamo al *modus operandi*- aveva visto il contatto di Paparusso con Tommasi per essere informato dell'esito del ricorso;
- avuta notizia del rigetto del ricorso, Colangelo e Paparusso avevano preso l'impegno a restituire quanto ricevuto.

Il mancato confronto con le ragioni della decisione connota di genericità il motivo.

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di Carrozzino, Mascheretti, Irco, De Marco e Paparusso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

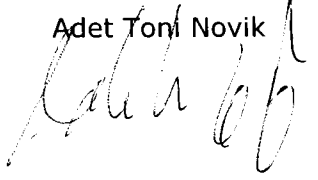
Rigetta il ricorso del procuratore generale.

Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Adet Toni Novik



Il Presidente

Maria Cristina Siotto

